



**Amministrazione Provinciale
Catanzaro**

**PARCO DELLE BIODIVERSITA'
CATANZARO**

REGOLAMENTO

**PER LA DISCIPLINA DELLA FREQUENZA DEL PARCO,
DEI PERCORSI PEDONALI E SPAZI DI USO PUBBLICO IN GENERE
E DELLA CIRCOLAZIONE E CUSTODIA DEGLI ANIMALI**

TITOLO I

NORME RELATIVE ALLA FREQUENZA DEL PARCO, DEI PERCORSI PEDONALI E SPAZI DI USO PUBBLICO IN GENERE.

Art. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le norme del presente titolo si applicano a tutta l'area adibita a "Parco delle Biodiversità" - Scuola Agraria di Catanzaro - (in seguito denominato "Parco"), giardini o verde pubblico, ai percorsi pedonali, ai marciapiedi e agli spazi di uso pubblico di proprietà dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro (in seguito denominata "Provincia").

Art. 2

DESTINATARI

Sono individuati come destinatari tutti i visitatori e frequentatori del parco.

Art. 3

ACCESSO AL PARCO

- Tutte le aree del parco, destinate al pubblico, sono accessibili negli orari stabiliti dalla provincia ed indicati in apposite tabelle esposte agli ingressi.
- La provincia può disporre la chiusura temporanea, totale o parziale del parco, per la manutenzione o per motivi di sicurezza.
- Per tutelare aspetti particolari della flora e della fauna presente può essere impedito o limitato l'accesso in aree specifiche, indicate in appositi cartelli.

Art. 4

ATTIVITÀ CONSENTITE

- Il parco è a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività fisico-motorie, sociali, il riposo, lo studio, lo svago e l'osservazione della natura.
- I frequentatori sono responsabili dei danni di qualsiasi natura causati da essi o da persone, animali o cose di cui hanno responsabilità e custodia.
- La salvaguardia del verde pubblico è affidata al senso di responsabilità dei cittadini che sono tenuti ad osservare le indicazioni del personale addetto alla gestione del verde ed alla vigilanza.
- Nel parco, purchè non disturbino altri frequentatori e non danneggino l'ambiente naturale ed i manufatti, sempre tenendo conto delle specifiche funzioni di ciascuna area sono consentite:
 - sosta e riposo
 - mobilità pedonale
 - mobilità ciclabile solo nei percorsi e vialetti appositamente adibiti
 - gioco libero di tipo leggero. Si intende quello praticato da bambini di età inferiore ai 12 anni, nelle aree appositamente adibite; il libero uso delle attrezzature installate per i giochi, adibito agli adulti, l'uso di piccole biciclette munite di rotelline laterali, tricicli, automobiline a pedali è posto sotto la sorveglianza e la responsabilità delle persone che ne hanno la custodia;
 - gioco libero di tipo pesante. Si intende quello praticato da tutti gli utenti esclusi i bambini di cui al punto precedente, nelle aree appositamente adibite;
 - pratica sportiva in forma singola o di gruppo, nelle apposite aree.

Art. 5
INTERVENTI VIETATI

E' tassativamente vietato:

- A. ostacolare lo svago e creare rischi intenzionalmente o sconsideratamente per la sicurezza e il benessere di chiunque utilizzi le aree del parco, anche con rumori molesti e lo scoppio di razzi, petardi e mortaretti.
- B. Eliminare, distruggere, danneggiare alberi e arbusti o parti di essi, nonché danneggiare i prati.
- C. Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno nonché calpestare le aiuole;
- D. abbandonare, catturare, molestare o ferire animali, nonché sottrarre uova e nidi;
- E. permettere ad un animale in proprio affidamento di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone, secondo quanto meglio specificato ai successivi articoli 10, 11 e 12;
- F. provocare danni, anche con imbrattamenti, a strutture e infrastrutture;
- G. inquinare il terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua;
- H. abbandonare rifiuti di qualsiasi genere e permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare le aree di cui all'art. 1 al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate, secondo quanto meglio specificato al successivo art. 12;
- I. l'uso e la sosta di qualsiasi mezzo a motore, ad eccezione di quelli specificatamente autorizzati;
- L. l'utilizzo di qualsiasi tipo di velocipede e/o motore, ad esclusione di quelli autorizzati per la manutenzione
- M. il transito con cavalli, anche condotti a mano, non autorizzati
- N. l'accesso negli orari di chiusura.
- O. Qualsiasi intervento che possa alterare, anche solo potenzialmente, lo stato di fatto esistente e che non sia espressamente autorizzato dalla provincia.
- P. Il campeggio e l'istallazione di tende o attrezzature da campeggio.
- Q. Praticare il gioco del pallone o altri giochi che possano arrecare molestia, pericolo o danno alle persone o cose, al di fuori delle aree destinate.
- R. Svolgere competizioni sportive, se non espressamente autorizzate.
- S. Esercitare qualsiasi forma di attività venatoria propedeutica alla caccia;
- T. Soddisfare le naturali necessità umane al di fuori delle apposite strutture;
- U. Sostare per pic-nic salvo che nelle aree attrezzate ove ciò sia consentito con segnalazioni in loco;
- V. Pernottare ed accendere fuochi;
- W. Posizionare strutture fisse o mobili, senza la prescritta autorizzazione;
- X. E' comunque vietato ogni altro comportamento che determini danni all'ambiente;
- Y. calpestare i tappeti erbosi qualora il divieto sia appositamente segnalato;
- Z. la balneazione e la pesca nel laghetto e nelle piscine;

La violazione dei disposti del presente articolo comporta le sanzioni di cui al successivo art. 13.

Art. 6
INTERVENTI CONSENTITI SOLO PREVIA E MOTIVATA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

Su richiesta di singoli cittadini, enti pubblici o privati, società, gruppi o associazioni, la provincia può autorizzare le seguenti attività:

- A. l'organizzazioni di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive.
- B. L'istallazione di attrezzature fisse o mobili di qualsiasi genere.
- C. L'esercizio di forme di commercio o altre attività.
- D. L'accensione di fuochi e la preparazione di braci e carbonelle in contenitori o siti idonei e l'uso di petardi e fuochi artificiali.

L'utilizzo di veicoli a motore strettamente necessari allo svolgimento di attività ed iniziative autorizzate.

F. L'utilizzo di immagini delle aree del parco per scopi commerciali.

G. L'affissione e la distribuzione di avvisi, manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa.

Dovrà comunque essere garantita l'integrità delle strutture e delle essenze arboree e cespugliose, del manto erboso nonché dello stato di livellamento del terreno; eventuali danneggiamenti dovranno essere ripristinati a regola d'arte o risarciti previa quantificazione del danno stesso da parte dell'ufficio tecnico provinciale, che avrà facoltà di chiedere, all'atto dell'autorizzazione, un deposito cauzionale.

La violazione dei disposti del presente articolo comporta le sanzioni di cui al successivo art. 13.

L'Amministrazione si riserva di richiedere eventuale polizza fideiussoria a copertura di danni eventualmente causati durante lo svolgimento delle manifestazioni.

Art. 7

VEICOLI A MOTORE AUTORIZZATI ALL'ACCESSO NEGLI SPAZI VERDI

In tutte le aree del parco è vietato l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore, ad eccezione di quelli di seguito elencati ai quali è consentito il transito e la sosta esclusivamente su viali, strade e percorsi predeterminati interni al parco:

- Motocarrozze per il trasporto di disabili.
- Mezzi per il trasporto dei disabili in determinati spazi all'uopo individuati dall'ufficio provinciale e previa specifica autorizzazione.
- Mezzi di soccorso
- Mezzi di vigilanza in servizio
- Mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, di strutture e manufatti in esso inseriti.
- Mezzi per il rifornimento dei punti di ristoro o di intrattenimento, in possesso delle prescritte autorizzazioni.
- Mezzi per attività di commercio ambulante, in possesso delle prescritte autorizzazioni.

TITOLO II

NORME RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE E CUSTODIA DEGLI ANIMALI

Art. 8

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente titolo detta disposizioni in difesa degli animali e della sanità pubblica. Le disposizioni di cui al presente titolo si integrano con le norme vigenti in materia.

Art. 9

CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

E' vietato, all'interno del parco, lasciare vagare ed abbandonare qualsiasi specie di animali.

Art. 10

CIRCOLAZIONE DEI CANI ALL'INTERNO DEL PARCO

I cani possono circolare comunque, comunque sotto la diretta sorveglianza del proprietario o del responsabile, nel parco, (non sul verde), solo se accompagnati con idoneo guinzaglio da persona capace di custodirli (conformemente alla Nuova Ordinanza "Sirchia" del 16/09/2004); il tutto per impedire che arrechino danni a persone o cose.

All'interno del parco è individuato uno spazio destinato all'attività motoria dei cani.

Solo all'interno di tale spazio è consentito il libero accesso ai cani. Rimane comunque responsabilità dei conduttori evitare comportamenti aggressivi e molesti da parte dei cani.

I cani vaganti saranno catturati ed affidati alle strutture di accoglienza canina.

In caso di restituzione dell'animale al legittimo proprietario risultante all'anagrafe canina questi deve corrispondere interamente le spese sostenute dalla Provincia per il recupero e la custodia del cane presso la struttura designata secondo le tariffe al momento del vigore.

Art. 11 DIVIETI

E' vietato mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali presenti nel Parco e, in particolare, percuoterli, sottoporli a eccessivi sforzi, fatiche e molestie do ogni genere.

E' vietato introdurre cani all'interno delle aree giochi destinate ai bambini e nei prati.

Art 12 RIFIUTI ORGANICI DEGLI ANIMALI

I proprietari di cani, nonché le persone responsabili della loro custodia:

- devono impedire che gli animali, con deiezioni o spargimenti di liquami, sporchino gli spazi pubblici all'interno del parco.
- devono dotarsi di paletta e sacchetto, che eventualmente è acquisibile negli appositi distributori siti all'ingresso principale del parco.

In ogni caso sono tenuti a provvedere immediatamente alla pulizia del suolo imbrattato dagli escrementi degli animali loro affidati.

TITOLO III NORME FINALI

Art. 13 VIGILANZA E SISTEMA SANZIONATORIO

Il compito di fare osservare le disposizioni del presente regolamento spetta agli agenti di polizia provinciale che prestano servizio all'interno del parco ed al personale addetto alla sorveglianza dipendente della Provincia nonché ai Guardaparco ed agli appartenenti alle associazioni di volontariato che esercitano attività di controllo e vigilanza del territorio, che abbia i requisiti di legge o abbia stipulato una specifica convenzione con la Provincia.

Le inosservanze alle disposizioni del presente regolamento saranno punite con le sanzioni sotto elencate, fermo restando la possibilità di applicazione di altre normative amministrative, civili, penali, vigenti in materia.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui alla tabella allegata, il trasgressore ha l'obbligo di attivarsi per eliminare ogni conseguenza pregiudizievole della violazione commessa.

A prescindere dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o di una autorizzazione rilasciata dalla Provincia in ottemperanza a questo regolamento, è inflitta la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione nei seguenti casi:

- per recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dall'attività specifica del concessionario;
- per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni, o ripristino, conseguenti alla violazione accertata;
- per morosità del pagamento dei tributi, canoni e diritti dovuti dal titolare in dipendenza del titolo concessorio o autorizzativo.

La sospensione si protrae sino a quando il trasgressore non adempia agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di trenta giorni.

Art 14

RESPONSABILITA' CIVILE

Tutte le attività ludiche e sportive svolte all'interno del Parco, sono ad esclusiva responsabilità dei praticanti.

TABELLA ALLEGATA - ART. 13 - SISTEMA SANZIONATORIO -

Articolo violato	Oggetto violazione	Sanzione pecuniaria	Obblazione (art. 16 - L. 689/91)	Sanzioni accessorie
5	Uso parchi e giardini pubblici - Divieti di cui alla lettera.			
	A	Da 25,82 a 108,45	36,15	
	B	Da 103,29 a 309,87	103,29	Pagamento dei danni e ripristino dei luoghi
	C	Da 25,82 a 108,45	36,15	Pagamento dei danni e ripristino dei luoghi
	D	Da 103,29 a 309,87	103,29	
	E	Da 51,64 a 232,40	77,47	
	F	Da 51,64 a 232,40	77,47	Pagamento dei danni e ripristino dei luoghi
	G	Da 103,29 a 309,87	103,29	Bonifica e ripristino dei luoghi
	H	Da 25,82 a 108,45	36,15	Smaltimento regolare
	I-S	vedi Codice della Strada E CACCIA		
	L	Da 25,82 a 108,45	36,15	Eventuale ripristino dei luoghi
	M	Da 25,82 a 108,45	36,15	Eventuale ripristino dei luoghi
	N	Da 25,82 a 108,45	36,15	
	O	Da 25,82 a 108,45	36,15	ripristino dei luoghi
	P	Da 103,29 a 309,87	103,29	
	Q	Da 25,82 a 108,45	36,15	
	R-T-U-V-W-X-Y-Z	Da 51,64 a 232,40	77,47	
6	Interventi non autorizzati di cui alle lettere:			
	A	Da 51,64 a 232,40	77,47	
	B	Da 103,29 a 309,87	103,29	
	C	Da 103,29 a 309,87	103,29	ripristino dei luoghi
	D	Da 51,64 a 232,40	77,47	ripristino dei luoghi
	E	Da 103,29 a 309,87	103,29	Smaltimento eventuali residui
	F	Da 25,82 a 108,45	36,15	ripristino dei luoghi
	G	Da 103,29 a 309,87	103,29	ripristino dei luoghi
10	Circolazione dei cani senza guinzaglio	Da 25,82 a 108,45	36,15	
11	Divieti introdurre cani aree giochi bambini	Da 25,82 a 108,45	36,15	
12	Rifiuti organici dei cani omessa pulizia	Da 25,82 a 108,45	36,15	